

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 settembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 2.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17) Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 3.

Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 5/2000 e dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2001, n. 5.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2001, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennali 2001-2003 Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 5.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 6.

Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge forestale della Toscana» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 7.

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche ed integrazioni agli articoli 25, 30, 39, 40 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 8.

Concessione di garanzia fidejussoria alla società «Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a.» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 9.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2001, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni» Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 6.

Integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del consiglio regionale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2001, n. 7.

Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 «Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari» e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2001, n. 8.

Modificazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 «Ordinamento della struttura organizzativa del consiglio regionale» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2001, n. 9.

Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11.

Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12.

Collaborazione tra Regione Calabria e Cittadinanzattiva tribunale per i diritti del malato finalizzata all'istituzione del servizio PIT - Calabria Pag. 28

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13.

Modifica alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 recante: «Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14.

Riconoscimento della Fondazione Rubbettino - Cosenza Pag. 30

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 2.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 15 maggio 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Identificazione delle strade del vino e degli altri prodotti tipici

1. Le «strade del vino e dei prodotti tipici», di seguito denominate «strade», sono percorsi segnalati e pubblicizzati nell'ambito di territori ad alta vocazione vitivinicola o per le produzioni tipiche, nei quali sono presenti vigneti e cantine di aziende agricole o aziende di produzione di prodotti tipici, aperte al pubblico, nonché valori naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e attrazione.

2. La segnalazione al pubblico dei percorsi stradali da parte dei soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2000 deve consentire una precisa individuazione della strada con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse naturalistico, culturale e storico.

3. La strada deve essere identificata mediante:

- a) un logo regionale «cornice»;
- b) un logo identificativo specifico della strada;
- c) una segnaletica informativa, posta sia lungo i percorsi (principali e secondari) sia in prossimità del soggetto aderente alla strada, che deve comprendere:
 - plane con grafico della strada in corrispondenza di incroci importanti o strategici
 - cartelli guida (o di memorizzazione) in corrispondenza di incroci minori e per tragitti lunghi
 - segnali distintivi degli elementi di caratterizzazione e di contatto (punti panoramici, luoghi di interesse culturale ed ambientale)
 - freccie direzionali per i punti vendita (cantine, enoteche, aziende di produzione e vendita di prodotti tipici)
- d) una mappa del territorio specifico della strada, con indicazione del percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa.

4. Le strade possono riguardare esclusivamente:

- a) per i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge n. 164/1992;
- b) per i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento CE n. 2081/92.

5. Nella costituzione delle strade possono essere considerati anche i prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 208/92, come modificato dal regolamento CE 535/97, una protezione nazionale transitoria.

6. Le strade possono riguardare anche più denominazioni relative a vini o a prodotti tipici di cui al comma 4, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli successivamente indicati all'art. 5.

7. La giunta regionale, con successivo provvedimento, approva - anche mediante l'espletamento di un concorso di idee - il logo regionale «cornice» delle strade, nonché le direttive per la realizzazione della cartellonistica delle strade, individuando le tipologie dei cartelli, il formato e le caratteristiche grafiche generali.

Art. 2.

Standard minimi di qualità per le strade del vino

1. Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica regionale delle strade del vino.

2. Gli standard minimi di cui al comma 1, riguardano i seguenti soggetti:

2.1. Aziende vitivinicole e cantine:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 10 febbraio 1992, n. 164 e che, nel caso di aziende di vinificazione o di vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori della zona di produzione, purché nell'ambito della zona di vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi della legge n. 164/1992;

b) disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi aperti;

c) disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull'azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona;

d) possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi a carattere informativo-didattico per l'enoturista;

e) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti;

f) disponibilità di bicchieri di forma adatta a tipo di vino da servire;

g) disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato e informato;

h) orario di apertura al pubblico approvato annualmente dal comitato di gestione della strada;

i) affissione visibile nel locale di accoglienza della mappa del territorio specifico della strada con indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa;

j) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;

k) possibilità di vendita di vini (DOCG, DOC, IGT) della rispettiva zona della strada regolarmente confezionati in bottiglie di vetro.

2.2. Aziende agricole:

a) produzione prevalente di prodotti tipici della zona (DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) e prodotti biologici;

b) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/1992;

c) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;

d) possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda;

e) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla «strada del vino» anche se l'azienda non è vitivinicola;

f) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGP), prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona.

2.3. Aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9:

a) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;

b) obbligo di esporre un congruo numero di vini DOC e DOCG relativi alla «strada del vino» anche se l'azienda non è vitivinicola;

c) disponibilità, nel caso in cui l'azienda agriturbistica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei vini comprendente le principali tipologie di vini DOC e DOCG propri o di aziende aderenti alla strada, o comunque della zona di produzione, e di almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona interessata;

d) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGP), prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona.

2.4. - Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/1992;

b) disponibilità di una carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti da aziende vitivinicole facenti parte della strada, i quali devono essere esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità;

c) comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini tipici della zona al comitato di gestione;

d) esposizione con particolare cura, nel locale di ingresso o di accoglienza dei clienti, di una significativa gamma di vini DOC della strada;

e) disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla strada;

f) possibilità di offrire materiale informativo sulla strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP), prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona;

g) uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta al tipo di vini da servire e disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato ed informato in relazione alla degustazione dei vini.

2.5. Enotecche:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/1992;

b) disponibilità di una lista dei vini che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla strada, con più di una tipologia di vino per azienda;

c) esposizione con particolare cura ed in luogo adatto dei vini delle aziende facenti parte della strada;

d) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea;

e) esposizione dell'elenco dei prezzi di vendita dei vini della strada che devono essere comunicati al comitato di gestione;

f) possibilità di offrire materiale informativo sulla strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP), prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona;

g) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato.

2.6. Imprese turistico-ricettive:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei vini di cui alla legge n. 164/1992;

b) possibilità di offrire materiale informativo sulla strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP), prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173/1998) della zona;

c) disponibilità di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla strada e sul territorio (aspetti ambientali, culturali, enogastronomici);

d) indicazioni di cui al precedente punto 2.4 relativamente agli esercizi di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel caso in cui la struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante all'interno.

2.7. Imprese artigiane:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge n. 164/1992;

b) esercizio di un'attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori ad alta vocazione vitivinicola;

c) possibilità di effettuare visite guidate, se interessanti ai fini della conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali;

d) esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli stessi al comitato di gestione della strada;

e) possibilità di offrire materiale informativo sulla strada.

2.8. Musei della vite e del vino:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione di cui alla legge n. 164/1992;

b) apertura al pubblico negli orari concordati con il comitato di gestione della strada;

c) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della strada;

d) carattere di unicità, nell'ambito della strada e di originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel «museo della vite e del vino».

Art. 3.

Standard di qualità per le strade dei prodotti tipici diversi dal vino

1. Nel caso di strade di prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, i soggetti aderenti devono essere ubicati entro l'area definita dal disciplinare di produzione delle DOP o IGP.

2. Gli standard minimi di qualità indicati nell'art. 2 relativamente alle strade del vino si applicano anche alle strade dei prodotti tipici diversi, in sede di redazione del disciplinare della strada, in quanto compatibili con le specifiche caratteristiche dei prodotti agroalimentari interessati e alle loro peculiari modalità di valorizzazione.

Art. 4.

Criteri per l'elaborazione del disciplinare delle strade del vino e degli altri prodotti tipici

1. Il disciplinare proposto dal comitato promotore ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2000 deve contenere gli elementi di seguito elencati.

a) soggetti aderenti.

Possono far parte della strada le seguenti categorie di soggetti, pubblici e privati:

- a1) produttori vitivinicoli, singoli o associati, e cantine;
- a2) produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'area di riferimento;
- a3) imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
- a4) imprese esercenti l'attività di ristorazione;
- a5) imprese esercenti l'attività turistico-ricettiva;
- a6) enoteche;
- a7) esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;
- a8) consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine;
- a9) enti locali territoriali (province, comuni, comunità montane);
- a10) associazioni e organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli;
- a11) camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- a12) imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della strada;
- a13) associazioni economiche, culturali e turistiche locali;
- a14) istituti professionali scolastici dei settori interessati.

b) Standard minimi di qualità:

1) per ciascuna categoria di soggetti aderenti, il disciplinare deve definire, nel rispetto degli standard fissati all'art. 2, gli standard minimi per l'accesso alla strada, in relazione all'esigenza di garantire i più idonei livelli qualitativi dell'offerta turistico-enogastronomica propria di ciascuna area interessata;

2) Il disciplinare della strada fissa il termine, non superiore a quindici mesi, entro il quale i soggetti che all'atto dell'adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti devono adeguarsi agli stessi.

3) Il disciplinare della strada indica le modalità di apertura al pubblico, ove prevista, e in particolare:

- a) numero di giorni o di ore minimi settimanale di apertura, con eventuale differenziazione fra alta e bassa stagione;
- b) apertura nei giorni prefestivi e festivi o in alternativa la fissazione di un numero minimo di aziende aperte in tali giorni, anche mediante una turnazione programmata;
- c) periodo massimo di chiusura dell'azienda per esigenze legate al ciclo produttivo e ferie annuali.

4) Il disciplinare, in relazione alle caratteristiche della strada e agli obiettivi specifici di qualità perseguiti, regola, anche con carattere di obbligatorietà, i seguenti servizi:

- a) disponibilità di telefono pubblico all'interno della struttura o nelle sue vicinanze;
- b) servizi particolari per i portatori di handicap;
- c) disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori;
- d) disponibilità minima di spazi per parcheggi e caratteristiche degli stessi;
- e) conoscenza di una o più lingue straniere da parte del personale dell'azienda incaricato dell'accoglienza del pubblico;
- f) organizzazione di visite guidate ai vigneti o alle coltivazioni;
- g) disponibilità di idonea strumentazione informatica, allo scopo di consentire la fruizione mediante rete telematica di informazioni particolari, quali il collegamento con il sito Web della Regione, o con siti specifici per informazioni turistiche ed enogastronomiche;

h) organizzazione di attività didattiche quali corsi di degustazione, laboratori del gusto e percorsi di apprendimento per scolaresche.

c) Attività di controllo degli standard minimi di qualità:

1) Il disciplinare della strada fissa le modalità di effettuazione dei controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli standard minimi di qualità da parte dei soggetti aderenti alla strada.

2) L'attività di controllo è affidata ad un comitato tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal comitato di gestione fra soggetti non aderenti alla strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO.

d) Parametri tecnici per la definizione delle quote associative:

1) Il disciplinare della strada fissa le modalità di riparto degli oneri a carico degli aderenti per le spese di funzionamento della strada, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) quota fissa per l'adesione, diversificata per categoria di appartenenza;
- b) quota annuale proporzionale ai benefici, calcolati sulla base di idonei parametri tecnici, che i soggetti aderenti ricevono in relazione alla partecipazione alla strada.

e) Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della strada:

1) Il disciplinare individua tutti i vini di qualità e i prodotti agroalimentari tipici che caratterizzano l'offerta enogastronomica della strada, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) così come definiti dalla legge n. 164/1992;
- b) prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP riconosciuti, così come definiti dal regolamento CEE n. 2081/92;
- c) prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del decreto legislativo n. 173/1998.

Art. 5.

Procedimento per il riconoscimento delle strade del vino e degli altri prodotti tipici

1. Il comitato promotore, ai fini del riconoscimento della strada, presenta alla giunta regionale - Direzione politiche agricole di mercato, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome della strada per la quale è richiesto il riconoscimento con la relativa zona di produzione in riferimento alle denominazioni di cui alla legge n. 164/1992 per i vini e al regolamento CEE n. 2081/92 per i prodotti DOP e IGP;
- b) indicazione della sede legale;
- c) elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
- d) rappresentante legale del comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al comitato promotore, degli standard di qualità minimi stabiliti dal presente regolamento, oppure impegno che i soggetti partecipanti al comitato si adegueranno a tali standard entro i termini fissati dal disciplinare della strada ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto del soggetto responsabile della strada;
- b) disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada, secondo le indicazioni di cui all'art. 4;
- c) cartografia in scala 1:25.000 che rappresenti il territorio della zona di produzione su cui insiste la strada, con l'individuazione dei relativi percorsi;

d) logo della strada;

e) atto di adesione al comitato promotore della strada da parte dei soggetti aderenti, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante.

3. Al fine della costituzione del comitato promotore è richiesta:

a) nel caso di strada del vino, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici di vino della denominazione cui fa riferimento la strada stessa, iscritte all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992;

b) nel caso di strade degli altri prodotti tipici, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici del prodotto DOP o IGP interessato.

4. Ove la strada rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine o indicazioni geografiche, le quote di cui al comma 3, devono essere rispettate per ciascuna delle denominazioni o indicazioni.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, effettuata con esito positivo da parte della struttura regionale competente la relativa istruttoria tecnico-amministrativa, la giunta regionale approva il disciplinare della strada, disponendo contestualmente il riconoscimento della stessa.

6. Le strade già costituite con atto pubblico, alla data di approvazione del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, devono adeguare il proprio statuto nonché il proprio disciplinare, con particolare riferimento al rispetto dei parametri minimi indicati al comma 3.

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il comitato promotore, con l'approvazione del disciplinare ed il riconoscimento della strada, ovvero trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della relativa istanza, diviene comitato di gestione e svolge, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2000 e dell'art. 5 del regolamento ministeriale di applicazione della legge n. 268/1999, le seguenti attribuzioni:

a) realizzazione e gestione della strada, nel rispetto del disciplinare approvato, con la pianificazione delle attività concernenti l'omologazione dei soggetti aderenti, la verifica della permanenza dei requisiti necessari, il controllo degli standard minimi di qualità, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti e la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;

b) diffusione della conoscenza della strada in collaborazione con i soggetti interessati, attraverso la progettazione e la gestione di campagne di informazione e di promozione della strada, sia in ambito nazionale che internazionale;

c) collaborazione con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione turistica;

d) vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati;

e) gestione delle diverse iniziative di carattere economico o turistico-culturale relative alle finalità proprie della strada, quali il museo della vite e del vino o i punti di informazione.

2. Il comitato di gestione della strada è un'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico in conformità alle norme contenute nel codice civile, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. Lo statuto dell'associazione deve garantire l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/2000, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) denominazione della strada;

b) sede e durata dell'associazione;

c) descrizione del logo specifico con il quale si identifica la strada e norme per il relativo uso;

d) criteri e modalità per l'ammissione al comitato dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della strada e modalità per la loro esclusione;

e) obblighi a carico degli associati, inclusi gli obblighi di contribuzione;

f) sanzioni per le inadempienze, con particolare riguardo al mancato rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal disciplinare;

g) individuazione degli organi associativi e delle modalità di funzionamento dei medesimi;

h) norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;

i) norme per il componimento delle eventuali controversie fra comitato ed associato;

j) criteri che assicurino, qualora la strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, la rappresentatività in seno alla gestione delle varie categorie dei soggetti associati e delle diverse denominazioni di origine;

k) norme relative al patrimonio e al bilancio dell'associazione.

4. Lo statuto dell'associazione deve altresì prevedere che la quota di rappresentanza di almeno il 50% dei produttori di vino o di altri prodotti tipici delle denominazioni interessate, all'interno dell'organo responsabile della gestione dell'associazione.

5. Spetta al comitato in particolare:

a) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla giunta regionale - Direzione politiche agricole di mercato - e alla provincia competente per territorio, una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci;

b) comunicare alla giunta regionale le variazioni dello statuto e della composizione degli organi sociali entro trenta giorni dalla relativa deliberazione;

c) collaborare con gli altri comitati responsabili delle strade operanti nel territorio regionale, per l'espletamento delle attività previste dalla legge regionale n. 17/2000 e dal presente regolamento;

d) utilizzare il nome della strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati.

Art. 7.

Criteri per la concessione dei contributi regionali

1. Sono ammessi a contributo regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 17/2000, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione dell'Unione europea in relazione alla legge ai sensi degli articoli 87 - 89 del trattato, i seguenti interventi.

a) creazione della specifica segnaletica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2000:

a1) spesa ammissibile: costo per l'acquisto e la posa in opera della cartellonistica per la segnalazione delle strade;

a2) soggetti beneficiari: enti locali (comuni, province) cui spetta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2000, la localizzazione e la posa in opera della cartellonistica, sulla base della propria competenza territoriale;

a3) livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.

b) Istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino e degli altri prodotti tipici, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata:

b1) spesa ammissibile: costo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e dotazioni necessarie per la realizzazione di punti informativi sulle strade;

b2) soggetti beneficiari: enti locali territoriali (comuni, provincie, comunità montane);

b3) livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.

c) Realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario per incentivare la conoscenza delle strade del vino e degli altri prodotti tipici:

c1) spesa ammissibile: costo per la realizzazione dei supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario sulle strade, che possono essere cartacei (depliant, guide, cartine, ecc.), multimediali (pagine Web su Internet, CD-ROM, video), produzioni radiotelevisive e cartellonistica;

c2) soggetti beneficiari: comitati di gestione, enti locali;

c3) Livello di aiuto massimo concedibile: 50% sulla spesa ammessa.

d) Adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a):

d1) spesa ammissibile: costo per la realizzazione di punti vendita aziendali o per l'adeguamento dei punti vendita aziendali esistenti, allo scopo di conformarli agli standard di qualità previsti dal disciplinare della strada;

d2) soggetti beneficiari: aziende agricole o vitivinicole singole o associate;

d3) livello di aiuto massimo concedibile: 55% sulla spesa ammissibile, per un volume di investimenti massimo di 180.000 euro per azienda.

2. L'applicazione del regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1, deve essere conforme alle direttive concernenti la «Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca» (GUCE C 302 del 12 novembre 1987).

3. I livelli di aiuto massimi di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere concessi solo a condizione che la commercializzazione diretta, effettuata in azienda, costituisca un'attività marginale e secondaria rispetto all'attività principale dell'azienda agricola.

4. La concessione di aiuti a favore di strade relative a prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta unicamente una protezione nazionale transitoria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 2081/92, è subordinata alla definitiva registrazione della denominazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta,

Venezia, 10 maggio 2001

GALAN

(Approvato con deliberazione della giunta regionale 6 aprile 2001, n. 843 divenuta esecutiva in data 30 aprile 2001, per decorrenza del termine previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

01R0393

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 3.

Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 5/2000 e dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 15 maggio 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

Le disposizioni di seguito riportate vengono emanate in osservanza delle presenti norme e direttive:

legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

art. 14, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 12 decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: «Le regioni promuovono (...) le consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie», prevedendo, altresì, «forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale»;

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 «Principi sulla erogazione dei servizi pubblici»;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 recante «Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari»;

legge 11 luglio 1995, n. 273, legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza nelle pubbliche amministrazioni»;

decreto del Ministro della sanità del 15 ottobre 1996 «Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie»;

decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 «Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

legge 8 novembre 2000, n. 328 «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

decreto della giunta regionale 22 giugno 1998, n. 2280 «Approvazione dello schema-tipo di regolamento di pubblica tutela per gli utenti del servizio sanitario regionale»;

legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000);

legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Capo I

COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI

Art. 2.

Regolamento e carta dei servizi

Ogni centro di servizio predispone e approva un regolamento interno e una carta dei servizi, redatti secondo i principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, per disciplinare:

a) il rapporto tra l'ospite ed il centro di servizio, definendo le modalità di erogazione delle varie prestazioni socio-sanitarie;

b) la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti o dei loro famigliari e le norme che garantiscono la piena informazione in ordine alla gestione del servizio secondo i principi di umanizzazione;

c) i rapporti tra ente gestore e rappresentanze degli ospiti e/o dei loro famigliari in osservanza dei seguenti principi: eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta; partecipazione, cooperazione, collaborazione; trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.

La carta dei servizi, redatta sulla base dei principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, determina gli standards di qualità che vengono perseguiti all'interno della struttura residenziale, in particolare i servizi di assistenza, riabilitazione, ristorazione, animazione e tempo libero.

A tal riguardo devono essere individuati i meccanismi per la verifica dei doveri e la tutela dei diritti degli utenti da realizzarsi attraverso:

a) la responsabilizzazione del personale operante all'interno della struttura per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza e professionalità;

b) le modalità di segnalazione, indicando i relativi referenti, degli eventuali disservizi e di presentazione di suggerimenti od osservazioni;

c) le modalità di risposta, suggerimenti od osservazioni;

Art. 3.

Associazione o comitato rappresentativo

Gli enti gestori dei centri di servizio favoriscono la costituzione di associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari.

Si ritiene rappresentativa l'associazione o il comitato che aggrega almeno il 40 % degli ospiti o dei loro famigliari. L'intervenuta aggregazione verrà notificata dall'ente gestore all'U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 4.

Scopi degli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio

Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio svolgono compiti di:

a) collaborazione con l'ente gestore per la migliore qualità della erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;

b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;

c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Capo II

RAPPORTI TRA RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI E U.L.S.S.

Art. 5.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 41, comma 4, legge regionale n. 5/2001, i rappresentanti delle associazioni o dei comitati di ospiti e/o famigliari, all'interno di ogni struttura, non possono superare il numero di cinque.

Art. 6.

L'incontro viene convocato per iscritto a cura del direttore generale dell'U.L.S.S., con l'indicazione degli argomenti in discussione.

La seduta è valida anche con l'intervento di un solo rappresentante delle associazioni dei famigliari.

Nel caso in cui, nonostante la corretta procedura di convocazione, i rappresentanti risultino assenti nella loro totalità si procede ad una seconda convocazione. Nel caso in cui permanga l'assenza totale dei rappresentanti non si procede ad ulteriore aggiornamento dell'incontro e si considera espletata la fase concertativa.

Art. 7.

Dell'incontro viene redatto verbale a cura della segreteria della Direzione Generale dell'U.L.S.S.

Il verbale di cui sopra, debitamente firmato da un designato tra i rappresentanti intervenuti, dal direttore generale e dal segretario redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti che ne possono estrarre copia.

Art. 8.

Il presidente della conferenza dei sindaci promuove, in accordo con il direttore generale dell'U.L.S.S., eventuali altri incontri al fine di illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di residenzialità territoriale.

Per gli incontri di cui al comma precedente si osservano le norme del presente regolamento.

Art. 9.

Il dirigente del distretto socio-sanitario dell' U.L.S.S., in attesa della più generale disciplina regionale in materia di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, promuove incontri periodici con le associazioni rappresentative presenti nell'ambito territoriale di competenza al fine di fornire e raccogliere informazioni organizzative per le funzioni pianificatorie della direzione generale, comprese quelle per il miglioramento degli interventi socio-sanitari distrettuali per anziani, disabili e non autosufficienti.

Art. 10.

I rapporti di collaborazione di cui al precedente articolo vengono definiti dal direttore generale in applicazione del programma settoriale relativo all'assistenza territoriale ex art. 13 legge regionale n. 5/1996 e dei provvedimenti regionali attuativi degli articoli 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*septies* del decreto legislativo n. 502/1992 così modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 2001

GALAN

(Approvato con deliberazione della giunta regionale 6 aprile 2001, n. 850, divenuta esecutiva in data 30 aprile 2001, per decorrenza del termine previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

01R0394

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2001, n. 5.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

Publicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 16 del 13 febbraio 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

HA PRECISATO CHE «TRATTASI DI C. D. RINVIO LIMITATO PER CUI LA REGIONE PUÒ FAR LUOGO ALLA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE SALVO LE PARTI COINVOLTE DA RINVIO»

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rifinanziamenti

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 2.

Deleghe alle province - Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 18 agosto 2000, n. 267, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 2001, con i criteri e le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 3.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a.» e successive modificazioni

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come da ultimo modificato dall'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è così sostituito:

«La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.a. con un'erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all'art. 5».

Art. 4.

Disposizioni relative alle società «Interporto di Venezia e «Interporto di Rovigo S.p.a.» e modifica dell'art. 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

1. L'art. 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è così sostituito:

«Art. 51 (Acquisizione di quote di capitale dell'Interporto di Venezia S.p.a.). — 1. La giunta regionale nell'ambito del mandato già conferito alla «Veneto Sviluppo S.p.a.» con l'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società Idrovie S.p.a., finalizzate all'acquisizione della Società «Interporto di Venezia S.p.a.» fino all'importo di lire 1.800 milioni (capitolo n. 20004)».

2. La giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla società «Veneto Sviluppo S.p.a.» con l'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società «Idrovie S.p.a.», finalizzate all'aumento di capitale della società «Interporto di Rovigo S.p.a.» fino all'importo di L. 1.600.000.000 (capitolo n. 20004).

Art. 5.

Attività regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune

1. La giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento:

a) delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;

b) delle funzioni per le quali l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.

2. Le collaborazioni con enti, istituti e organismi di settore sono disciplinate da apposite convenzioni e possono riguardare lo svolgimento di compiti attuativi degli atti di pianificazione delle risorse finanziarie nelle materie indicate nel comma 1, approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 dello statuto. A tale fine la giunta regionale definisce, previo parere della commissione consiliare competente, lo schema di convenzione in relazione al settore e alle specifiche attività.

3. La giunta regionale provvede all'informatizzazione delle procedure, dei dati e della gestione dei flussi informativi con l'organismo pagatore.

4. Per le attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 2001 a valere sul capitolo di spesa n. 12006 denominato «Spese per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune (PAC)».

Art. 6.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Le risorse accreditate alla Regione ai sensi dell'art. 61, del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi al capitolo n. 5518 dell'entrata e al capitolo n. 40701 della spesa, sono destinate:

a) ad agevolare l'acquisizione, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione, a cui la giunta regionale provvede mediante l'indizione di appositi bandi di concorso contenenti i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 «Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica», fra i soggetti di cui all'art. 2 della medesima legge;

b) a recuperare le anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale in conseguenza del mancato accreditamento, disposto dalle leggi finanziarie statali di fondi relativi agli anni 1996 e 1997, per una quota non inferiore al dieci per cento delle eventuali economie.

Art. 7.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Eventuali minori spese sugli stanziamenti dei capitoli finanziati da trasferimenti statali a destinazione vincolata, relativi a contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio o per la copertura dei maggiori oneri conseguenti a rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrottramvieri a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, sono devolute al capitolo 45770 e destinate al servizio di trasporto pubblico locale in aggiunta alle altre risorse regionali destinate allo stesso scopo.

Art. 8.

Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 «Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale»

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 «Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale», le parole: «progettazione di massima» sono sostituite dalle parole: «attività di progettazione».

Art. 9.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»

1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Ai fini di una tempestiva progettazione della rete stradale, entro il 31 marzo 2001, la giunta regionale trasmette, al consiglio regionale per l'approvazione, il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 10.

Disposizioni in materia di piste ciclabili

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001, relativo agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2001-2003, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica», gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale ed al completamento del programma di interventi di cui alla legge 28 giugno 1991, n. 208 «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane».

Art. 11.

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti».

1. All'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti», è aggiunto il seguente comma:

«Per la realizzazione di interventi di adeguamento di opere di attraversamento ferroviario esistenti, ovvero per la realizzazione di sovra o sottopassi ferroviari, o di opere funzionali alla soppressione di passaggi a livello su strade non rientranti sulla rete viaria statale, la giunta regionale è autorizzata sulla base di accordi quadro con le ferrovie dello Stato S.p.a., a concludere specifici accordi con gli enti locali e con i soggetti proprietari dei sedimi ferroviari interessati».

Art. 12.

Modifica della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 «Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In attesa dell'istituzione del comitato permanente è autorizzata, per l'esercizio 2001 la spesa di L. 36.000.000 a favore della comunità del Garda, quale contributo per il funzionamento della segreteria dell'autorità interregionale per il Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai presidenti delle giunte della regione Lombardia, della Regione del Veneto e della provincia autonoma di Trento (capitolo n. 45118)».

Art. 13.

Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova

1. È autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova. A tal fine è autorizzata per l'anno 2001 una spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 45312).

2. Per il perseguimento dell'obiettivo previsto al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con le ferrovie dello Stato S.p.a. e/o con la TAV S.p.a.

3. A seguito della partecipazione di cui al comma 1, la giunta regionale agisce di concerto con gli enti locali interessati alla realizzazione della linea ferroviaria in oggetto.

Art. 14.

Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche» e successive modificazioni.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il soggetto beneficiario di contributo avanzi documentata istanza relativa a spese connesse alla progettazione dell'intervento, il dirigente regionale competente è autorizzato all'impegno di una quota del contributo assentito fino al dieci per cento; con il provvedimento di impegno di spesa, in relazione al tempo previsto per la realizzazione dei lavori, sono stabiliti i termini entro i quali devono essere completate le opere ed approvata la contabilità finale, pena la revoca del finanziamento».

2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è così sostituito:

«1. L'erogazione dei fondi è disposta, fino al novanta per cento del contributo concesso, con liquidazione del dirigente della struttura centrale o periferica individuata con il provvedimento amministrativo che approva il programma di finanziamento ovvero attiva l'iniziativa finanziaria sulla base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell'ente beneficiario, trasmette anche a mezzo telefax, attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo».

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come modificato dal comma 2 del presente articolo è così sostituito:

«3. La documentazione di spesa relativa alle richieste di cui al comma 1 è trasmessa dall'ente beneficiario all'organo di collaudo per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite dalla giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal legale rappresentante dell'ente beneficiario nelle richieste formulate ai sensi del comma 1».

4. I limiti di importo indicati alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sono così rispettivamente rideterminati: 50.000 euro, 200.000 euro; il limite di importo indicato all'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è così rideterminato: 100.000 euro. I relativi lavori devono, in ogni caso, riguardare opere dotate di autonomia funzionale.

5. Il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente comma:

«Alla nomina dei collaudatori provvedono, nell'ambito dell'elenco regionale collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e con le modalità previste da tale legge in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo:

a) il presidente della giunta regionale, in caso di opere fruente di contributo regionale non inferiore al cinquanta per cento;

b) il sindaco, il presidente della provincia ovvero il legale rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice, in caso di opere fruente di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento ovvero in caso di opere non assistite da contributo regionale».

Art. 15.

Ricerca sanitaria finalizzata

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta una deliberazione che individua, con apposito bando, le aree e i settori di intervento della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali le ULSS, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento destinato alla realizzazione dei progetti.

2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno la giunta regionale, sulla base delle regole stabilite nel bando, provvede ad assegnare il finanziamento ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio sanitario, nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente al capitolo 60047 del bilancio di previsione dell'anno cui il bando si riferisce.

Art. 16.

Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 «Iniziativa per la conoscenza della civiltà paleoveneta»

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis. Ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi.

Art. 17.

Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 «Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi» e successive modificazioni.

1. Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 è così sostituito:

«A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate al comune con le modalità di cui all'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni».

Art. 18.

Modifica della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario» e successive modificazioni

1. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, è così sostituito:

«5. L'effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. La modalità di pagamento, di riscossione e sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di tasse sulle concessioni regionali».

Art. 19.

Operazioni di ridefinizione del debito regionale

1. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dei debiti regionali in essere con il mercato creditizio sia per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, sia per l'esposizione al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, la giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, modificando le condizioni economiche, la scelta del tipo di tasso, se fisso o variabile, nonché i relativi parametri di riferimento per la rilevazione del tasso medesimo.

2. Per conseguire gli obiettivi del comma 1, la giunta regionale è autorizzata a ricorrere a strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.

3. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la giunta regionale è autorizzata a contrarre i nuovi finanziamenti a condizioni, tassi e/o parametri di riferimento diversi dai mutui estinti per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua dei mutui estinti e nei limiti, indipendentemente dall'importo, dei tassi indicati nella comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessa ai sensi del comma 32 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.

4. Per le operazioni di cui al comma 3 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata (capitolo n. 80356).

5. In alternativa, la giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari con le modalità e per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 3.

6. L'onere derivante dal rimborso dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

7. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo lo stesso ad accantonate, con precedenza su ogni altro pagamento sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 6.

Art. 20.

Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto

1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto è incrementato, ai sensi dell'art. 26 del CCNL 1998-2001 Regioni autonomie locali area dirigenza, di L. 2.500 milioni (capitolo n. 5010; capitolo n. 5012).

Art. 21.

Agevolazioni per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e dell'imprenditoria femminile, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sono ridotte all'aliquota minima consentita dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 3,25 per cento.

2. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000).

Art. 22.

Disposizioni in materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.a.

1. I fondi di cui alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro», 6 maggio 1985, n. 51 «Interventi straordinari a favore dell'occupazione giovanile», 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro», 27 gennaio 1995, n. 3 «Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane», 10 aprile 1998, n. 16 «Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifica alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3», 18 marzo 1999, n. 9 «Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta», istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.a. sono aboliti, fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, viene reintroitata nel bilancio regionale al capitolo 8317 «Recupero dalla Veneto Sviluppo S.p.a. di fondi regionali».

3. Il fondo forestale regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «legge forestale regionale», viene ridotto di 4 miliardi che vengono reintroitati nel bilancio regionale al medesimo capitolo di cui al comma 2.

Art. 23.

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.a. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di L. 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola «*de minimis*» di cui alla comunicazione della commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese

ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 24.

Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo

1. In relazione agli accordi stipulati tra l'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il governo italiano, la Regione del Veneto concorre alle spese per l'istituzione e il funzionamento dell'«Ufficio europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo» con sede a Venezia.

2. Per il fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni quale concorso nelle spese di gestione per 10 anni e di L. 400 milioni per spese di avvio e primo impianto per l'anno 2001 (capitolo n. 60609; capitolo n. 60107).

Art. 25.

Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 «Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale»

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Fondo rischi). — 1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a. un fondo rischi, con la dotazione di 3 miliardi, per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), attraverso l'emissione di garanzie (capitolo 31104).

2. La giunta regionale assegna annualmente, sulla base dello stanziamento di bilancio a valere sulla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 le risorse necessarie.

3. Con proprio provvedimento la giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce le modalità di applicazione del fondo rischi».

Art. 26.

Modifica ed integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche».

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 59-bis (Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto sono tenuti a prevedere nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede

al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

2. Al fine di dare attuazione al disposto del comma 15 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni, viene istituito un collegamento informatizzato tra la sezione regionale per il Veneto dell'osservatorio dei lavori pubblici e le casse edili presenti sul territorio regionale. Con provvedimento della giunta regionale sono definite le modalità di attivazione e le procedure informatiche operative del predetto collegamento.

Art. 27.

Informazione all'utenza sulle diverse forme di mobilità

1. Al fine di garantire la necessaria informazione all'utenza sulle diverse forme di mobilità, con particolare riferimento all'attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale nonché alla conseguente integrazione modale, la giunta regionale è autorizzata ad attivare adeguate forme di divulgazione. A tal fine è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo 45738).

Art. 28.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti».

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così sostituito:

«La giunta regionale è autorizzata a erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona».

Art. 29.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti».

1. Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così modificato:

«La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali».

Art. 30.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 «Interventi nel settore dell'immigrazione»

1. L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:

«Art. 3 (*Iniziativa ed interventi*). — 1. Il consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla giunta regionale sentita la consulta per l'immigrazione di cui all'art. 9.

2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della consulta regionale per l'immigrazione e della competente commissione consiliare.

3. Le iniziative e gli interventi riguardano:

a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;

b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;

c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale

13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;

d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d'origine;

e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;

f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro fra diverse culture;

g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;

h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 6;

i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per stranieri immigrati.

4. La giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 31.

Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della autostrada Venezia-Ravenna.

1. È autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare dell'autostrada Venezia-Ravenna. A tal fine è autorizzata per l'anno 2001 una spesa di L. 3.000.000.000 (capitolo n. 45244).

2. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con la Regione Emilia-Romagna e con l'ANAS.

Art. 32.

Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo»

1. Dopo il numero 2 della lettera a), del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:

«2-bis il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato.

2. Dopo il numero 1 della lettera b), del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:

«1-bis il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

Art. 33.

Modifica della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il numero dei posti a sedere previsto dalla lettera a) del comma 2 può essere aumentato del venti per cento per gli ospiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.

Art. 34.

Modifica della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 «Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994».

1. L'art. 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:

«Art. 37 (*Adeguamento alla normativa comunitaria*). — 1. La giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

2. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 35.

Disposizioni riguardanti le attività di verifica genetico-sanitaria sui doni delle varietà di viti di propria costituzione

1. Nell'ambito delle attività di verifica genetico-sanitaria sui doni delle varietà di viti di propria costituzione disposta dalla vigente normativa statale, la Regione attua un programma triennale di selezione clonale e di conservazione del germoplasma e dei materiali di moltiplicazione, di L. 150.000.000 per ciascun anno (capitolo n. 12595).

2. Nel caso che l'attività di selezione clonale e di costituzione del materiale di selezione sia svolta unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, l'onere a carico della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento dei costi del programma.

3. La giunta regionale definisce i criteri e le procedure per l'implementazione del programma di cui al comma 1.

Art. 36.

Modifica dei termini previsti dall'art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 «Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali».

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, le parole: «30 settembre 2000» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2001».

2. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, le parole: «30 settembre 2000» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2001».

Art. 37.

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta»

1. L'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'art. 8 è abrogato il seguente periodo: «sulla base della valutazione della Commissione di cui all'art. 7».

3. Al comma 1 dell'art. 9 è abrogato il seguente periodo: «da parte della commissione di cui al comma 2 dell'art. 7».

4. Al comma 1 dell'art. 6 è abrogato il seguente periodo: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 38.

Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 «Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio» e proroga dei termini.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, le parole: «che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi» sono sostituite dalle parole: «che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, dopo le parole: «entro il quarto grado» sono aggiunte le seguenti parole: «o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi».

3. Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, come modificata dal presente articolo, è fissato al 31 dicembre 2001.

Art. 39.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 «Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita».

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così sostituito:

«5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare.

Art. 40.

Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave

1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer con gravi disturbi comportamentali un contributo mensile di lire un milione, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).

4. In deroga a quanto stabilito dall'art. 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.

5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 41.

Determinazione delle quote di rilievo sanitario

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.

2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.

3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni.

4. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2, la giunta regionale emana apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Iniziativa a favore della popolazione della Bielorussia ed Ucraina

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di L. 50.000.000 a favore degli organismi no profit del Veneto che già operano in Bielorussia ed Ucraina con iniziative nell'interesse dei bambini soli ed abbandonati.

2. La giunta regionale con propria deliberazione disciplina la procedura di spesa (capitolo n. 61320).

Art. 43.

Recupero ambientale dell'alto e medio Brenta e Cismon

1. La Giunta regionale è autorizzata alla adozione di un Piano di attività di ripristino dell'asta medio-alta dei fiumi Brenta e Cismon attraverso il recupero e la manutenzione primaria dell'ambiente naturale.

2. Il Piano di recupero e ripristino di cui al comma 1 deve prevedere e programmare interventi diretti alla tutela e messa in sicurezza delle popolazioni delle valli interessate dal percorso medio-alto dei fiumi Brenta e Cismon nonché alla valorizzazione del bacino idrografico connesso, oggetto degli interventi, nella sua funzione di risorsa idropotabile e irrigua prevedendo la ricomposizione di equilibri naturali attraverso la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche.

3. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bioingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche compatibili con i sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti e promuovendo a tutti i livelli la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. Le spese per la redazione del Piano così come descritto ai precedenti commi, fanno carico al capitolo 7010.

Art. 44.

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito:

«1. — Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto, del provvedimento con cui la giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi.

2. All'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di cui al comma 2 per l'esercizio finanziario 2000 rimane in vigore anche per l'esercizio finanziario 2001.

2-ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla graduatoria dell'esercizio finanziario 2002».

Art. 45.

Modifica della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale»

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:

«1. — Le province e i comuni e le comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con province e comuni limitrofi.

2. All'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dagli enti di cui al comma 1, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di dipartimento turistiche.

3. L'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è così sostituito:

«Art. 13 (*Iniziativa della Regione*). — 1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:

a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;

b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;

c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;

d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse;

f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.

2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46.

Interventi per la riqualificazione professionale dei tecnici agricoli

1. Per la riqualificazione professionale dei tecnici già iscritti al registro regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 «Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo», che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della medesima legge, è autorizzata per l'anno 2001 una spesa di lire un miliardo nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo n. 12602 che assume la nuova denominazione: «Interventi regionali per il collaudo dell'innovazione, la divulgazione, l'informazione e la formazione (articoli 5 e 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 32)».

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua modalità applicative per gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quantificazione dell'indennità di presenza.

Art. 47.

Modifica della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è aggiunta la seguente lettera:

c-bis) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

2. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è così sostituito:

«7. Per il consigliere di parità, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è previsto un membro supplente.

Art. 48.

Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio».

1. Al comma quindicesimo dell'art. 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 dopo le parole «nel caso di esproprio di edificio» sono soppresse le parole «di abitazione».

Art. 49.

Attività di controllo del Consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione consiliare competente può presentare al Consiglio regionale una risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio stesso.

Art. 50.

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall'art. 52 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, è così sostituito:

«1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:

1) di L. 200.000 con un minimo di L. 30.000.000 nelle zone di montagna;

2) di L. 1.000.000 con un minimo di L. 40.000.000 nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di L. 50.000 con un minimo di L. 1.500.000».

Art. 51.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Dopo il comma 3, dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il tesserino di cui all'art. 7 rimane valido anche se non è stata corrisposta la tassa di cui all'art. 12, fermo restando il divieto di raccolta per l'anno in cui la stessa non è stata pagata.

Art. 52.

Modifica dell'art. 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 2 dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:

«2. A ogni gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:

Gruppi da un consigliere - 3 unità;

Gruppi da 2 a 3 consiglieri - 4 unità;

Gruppi da 4 a 5 consiglieri - 6 unità;

Gruppi da 6 a 7 consiglieri - 9 unità;

Gruppi da 8 a 10 consiglieri - 10 unità;

Gruppi da 11 a 15 consiglieri - 13 unità;

Gruppi da 16 a 20 consiglieri - 17 unità;

Gruppi da oltre 20 consiglieri - 19 unità.

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 da ultimo sostituita dall'art. 21 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19, relativamente ai gruppi da 2 a 3 consiglieri la dotazione di personale previsto è così modificata:

«Dirigente: una unità;

D1: una unità;

C1: una unità;

B3: una unità;

Totale 4 unità».

Art. 53.

Nuova Strada Statale 307

1. Per il completamento della nuova strada statale 307, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per una rata complessiva di lire 7 miliardi, pari al relativo concorso dello Stato ai sensi del comma 10 dell'art. 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), per la durata massima di quindici anni, a decorrere dall'anno 2002, con le modalità previste dall'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale individua il soggetto destinatario dell'intervento di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione.

Art. 54.

Canoni di concessione del demanio idrico

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione rilasciati dall'amministrazione statale ed inerenti l'utilizzo dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, sono convertiti in atti di concessione regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1 e di ogni altro onere connesso.

Art. 55.

Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. I contributi regionali in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua sono erogati con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 concernente «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti».

Art. 56.

Proroga termine presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «Norme in materia di turismo d'alta montagna».

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, successivamente modificati dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61, i termini per la presentazione delle domande di contributo decorrono dal 1° gennaio 2001 e scadono il 31 marzo 2001.

2. La presente disposizione ha efficacia limitatamente alle domande di contributo relative all'esercizio 2001.

Art. 57.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero» e 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta».

1. Per l'anno 2001 i termini di cui al comma 1 dell'art. 4 e di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 31 luglio.

2. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2 della stessa legge, è prorogato per l'anno 2001 al 31 marzo 2001.

Art. 58.

Modifica della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 «Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica» e successive modificazioni

1. All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, dopo le parole «Museo regionale della bonifica» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per l'unione di servizi tra consorzi».

Art. 59.

Effettuazione di stages e tirocini formativi presso la Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e del regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, è autorizzata a stipulare convenzioni con università, e con i soggetti formatori allo scopo abilitati, al fine di consentire lo svolgimento presso le strutture regionali di stages e tirocini formativi.

2. All'attuazione del presente articolo provvede la Giunta regionale regolando sia gli aspetti normativi che quelli relativi al riconoscimento di agevolazioni ed incentivi ai partecipanti agli stages ed ai tirocini formativi.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è iscritto in bilancio il capitolo di spesa n. 5038 «Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le direzioni regionali di stages e tirocini formativi previsti dalla legge n. 196/1997» per l'importo di lire 350 milioni.

4. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento delle attività di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 60.

Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 «Norme per la disciplina dell'attività di cava»

1. L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:

«Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono riversate nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare alle Province che le impiegano per la copertura degli oneri necessari all'attività di controllo (capitolo n. 51036)».

Art. 61.

Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)»

1. La validità del vigente Piano faunistico-venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2002.

Art. 62.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 febbraio 2001

GALAN

01R0385

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2001, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennali 2001-2003.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 13 febbraio 2001

(Omissis).

01R0386

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2001, n. 5.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale) in quanto applicabile all'I.R.P.E.T. secondo il disposto dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento del-

l'I.R.P.E.T.), è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino alla approvazione da parte del consiglio regionale della relativa proposta di legge e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio di previsione per l'anno 2001, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. con atto n. 14 del 27 novembre 2000 e depositato presso il consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla citata deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'I.R.P.E.T.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 gennaio 2001.

01R0251

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 6.

Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge forestale della Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il n. 11) della lettera b) del comma 4 dell'art. 39, è aggiunto il seguente:

«11-bis) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50, "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni".»

Art. 2.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Approvazione del regolamento forestale*). — 1. La giunta regionale approva, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, il regolamento di attuazione della presente legge avente il contenuto di cui all'art. 39.

2. Il regolamento di cui al comma 1, costituisce anche il riferimento per la predisposizione, da parte delle province, del regolamento forestale e indica, altresì, quali disposizioni non sono derogabili dai regolamenti forestali provinciali.

3. Successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la provincia adotta il regolamento forestale e lo trasmette ai comuni, presso i quali è depositato per trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura della provincia, nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed attraverso i mezzi di comunicazione maggiormente diffusi in ambito provinciale.

4. Nei trenta giorni successivi al deposito chiunque può presentare osservazioni.

5. Entro i successivi sessanta giorni la provincia, tenuto conto delle osservazioni, approva il regolamento forestale. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

6. Le province adeguano il proprio regolamento forestale vigente alle modifiche eventualmente apportate dalla giunta regionale al regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla loro approvazione. Decorso tale termine si applicano, nelle singole province le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 anche se in contrasto con quelle dei regolamenti forestali.

1. Le province provvedono alla revisione del regolamento forestale nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 47-bis nella legge regionale n. 39/2000

Dopo l'art. 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (*Taglio colturale*). — 1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

2. Per tagli colturali s'intendono, in particolare, i seguenti, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 41, e siano eseguiti con le modalità previste dal regolamento forestale di cui all'art. 39:

- a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
- b) i tagli fitosanitari;
- c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
- d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
- e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
- f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
- g) i tagli di utilizzazione con riserva di matricine dei boschi cedui;
- h) i tagli successivi, i tagli saltuari, i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore ad ettari 1 nei boschi d'alto fusto.

3. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'art. 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.", l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato decreto legislativo».

Art. 4.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano dei tagli è obbligatorio per le aziende che comprendono boschi di superficie accarpata superiore a 100 ettari. Per le aziende ricadenti in più province, è competente la provincia nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 53, è sostituito dal seguente:

«1. L'estrazione del sughero della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il triplo della misura della circonferenza.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Tutela della flora spontanea*). — 1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49"».

Art. 7.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 68 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 39/2000

1. Il n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'art. 76, comma 7, e all'art. 43.»

2. Il n. 3) della lettera b) del comma 3 dell'art. 82 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (*Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell'area forestale*). — 1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti rimangono in vigore, in tutti i boschi, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 40, comma 1.

2. Le disposizioni del regolamento regionale di cui all'art. 40, comma 1, si applicano, nelle singole province, fino all'entrata in vigore dei regolamenti forestali.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 91, è sostituito dal seguente:

«2. A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, che mantengono validità fino alla loro scadenza.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 91, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40, comma 1.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 96, è sostituito dal seguente:

«3. La lettera e) del comma 1, dell'art. 4, è sostituita dalla seguente:

e) coltivazioni arboree ed erbacee, attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 96-bis nella legge regionale n. 39/2000

1. Dopo l'art. 96, è inserito il seguente:

«Art. 96-bis (*Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale"*). — 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6, è sostituita dalla seguente:

c) la restante percentuale alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 27 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" nonché per sostenere le iniziative nelle zone montane ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna". La giunta regionale determina annualmente, sulla base dello stato di avanzamento della procedura di alienazione, la quota da destinare al fondo per la montagna».

Art. 13.

Modifiche all'allegato B «Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione» della legge regionale n. 39/2000

1. Gli enti competenti del complesso 33. Monti Pisani sono sostituiti dai seguenti:

«comuni di Calci, Buti, Vicopisano, Comunità montana area Lucchese - zona 14».

2. L'ente competente del complesso 51. Monte Penna è sostituito dal seguente:

«Comunità montana Amiata Grossetana - Zona 1/1».

3. Dopo il complesso 54, è aggiunto il seguente complesso:

«55. Monteaquilaia(164);

Arcidosso (164);

C.M. Amiata Grossetana Zona 1/1».

Art. 14.

Modifiche all'allegato C "Specie protette della flora spontanea della Toscana" della legge regionale n. 39/2000

1. L'allegato C è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 2001.

01R0252

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 7.

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche ed integrazioni agli articoli 25, 30, 39, 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 5/1995

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«1. I comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995, o ai sensi dell'art. 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle province e dei comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i comuni che l'hanno ratificata all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del consiglio regionale per quei comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del consiglio regionale è adottata sentiti le province e i comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 39, della legge regionale n. 5/1995, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1, gli enti tengono conto della necessità di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi dei P.I.T. e del P.T.C., quali:

a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;

b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;

c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;

d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale».

3. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995 è sostituito dal seguente:

«Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:

a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;

b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della provincia;

c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo primo della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 25, 30, 40 della legge regionale n. 5/1995

1. Al comma 2 dell'art. 25, ai commi 4 e 7 dell'art. 30, ai commi 3 e 10 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995, l'espressione «foglio annunci legali della provincia» è sostituita con «*Bollettino ufficiale*» della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 2001.

01R0253

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2001, n. 8.

Concessione di garanzia fidejussoria alla società «Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Concessione di garanzia fidejussoria

1. Per assicurare la necessaria liquidità della «Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.», con sede in località Guasticce nel comune di Collesalveti (Livorno), derivante dalle esigenze finanziarie connesse alla esecuzione delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la Regione concede alla predetta società una garanzia fidejussoria, in capitale ed interessi, fino ad un massimo di L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,69) a fronte di un finanziamento di L. 8.000.000.000 (€ 4.131.655,19) rimborsabile in quindici anni.

2. La giunta regionale è autorizzata ad emettere la fidejussione di cui al primo comma, previa richiesta della «Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.» corredata dello schema di contratto di finanziamento.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

In aumento - Di nuova istituzione:

Entrata (per competenza e cassa): cap. 33130 «Recupero delle somme anticipate in dipendenza della garanzia fidejussoria regionale a favore della «Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.», ai sensi della legge regionale n. 8 del 31 gennaio 2001»:

L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,69);

Spesa (per competenza e cassa):

cap. 46050 «Fondo per la garanzia fidejussoria regionale a favore della «Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.», ai sensi della legge regionale n. 8 del 31 gennaio 2001»:

L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,69);

cap. 00790 «Spese per il recupero della garanzia fidejussoria regionale a favore della «Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.», rilasciata ai sensi della legge regionale n. 8 del 31 gennaio 2001»:

L. 10.000.000 (€ 5.164,57).

In diminuzione:

spesa: cap. 50240 «Fondo riserva spese obbligatorie (art. 38 e 84, legge regionale n. 28/1977, e successive modificazioni)»:

L. 10.000.000 (€ 5.164,57).

2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 gennaio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2000, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 2001.

01R0254

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 9.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) - bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 21 febbraio 2001)

(Omissis).

01R0255

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2001, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 2 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 9 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 50/1995

1. Il comma 2 dell'art. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui all'art. 23».

Art. 3.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Accertamento delle infrazioni*). — 1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (G.A.V.), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'art. 11 nonché della ricevuta relativa al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23».

Art. 4.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni*). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'art. 11;

b) la sanzione da L. 150.000 pari a € 77,47, a L. 1.500.000 pari a € 774,68, per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23;

c) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciarla di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;

f) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboscimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta: "area di rimboscimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui al quarto comma del precedente art. 3;

g) la sanzione da L. 100.000, pari a € 51,64, a L. 1.000.000, pari a € 516,46, per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso oltre alla sanzione precedente si applica una sanzione di L. 150.000, pari a Euro 77,47, per ogni tartufo colto immaturo;

h) la sanzione di L. 250.000, pari a € 129,11, a L. 2.500.000, pari a € 1.291,14 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

i) la sanzione da L. 600.000, pari a € 309,87, a L. 6.000.000, pari a € 3.098,74 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'art. 2;

l) la sanzione da L. 300.000, pari a € 154,94, a L. 3.000.000, pari a € 1.549,37, per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

m) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, salvo e impregiudicato ogni altra sanzione per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "Raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducendo il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "Raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";

n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite, è punita con una sanzione di L. 25.000, pari a € 12,91, per ogni tabella apposta illegittimamente;

o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufoie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da L. 1.500.000, pari a € 774,68, a L. 15.000.000, pari a € 7.746,85;

p) la sanzione da L. 75.000, pari a € 38,73, a L. 750.000, pari a € 387,34 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'art. 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23 a richiesta degli agenti accertatori;

q) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3; comma 4;

r) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per la violazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della presente legge;

s) la sanzione da L. 150.000, pari a € 77,47, a L. 1.500.000, pari a € 774,68, per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g) del primo comma, l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale d'accertamento.

Art. 5.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Importo relativo all'abilitazione*). — 1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta; tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e di raccolta.

3. L'importo relativo all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in L. 180.000, pari a € 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 novembre di ogni anno, può modificare detto importo».

Art. 6.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 50/1995

1. L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'art. 23 sono impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per il raggiungimento delle finalità della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.

2. La giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del venti per cento a favore dell'A.R.S.I.A. e nella misura del sessanta per cento a favore delle province.

3. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi provinciali di cui all'art. 11, comma 5.

4. La giunta regionale definisce le finalità degli interventi finanziati dell'A.R.S.I.A. e dalle province nonché i destinatari degli stessi.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell'anno precedente a seguito del versamento dell'importo delle abilitazioni di cui all'art. 23 e trovano copertura con la legge di bilancio».

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2001, la giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con la propria deliberazione del 7 maggio 1999, n. 563, tenuto conto delle proposte degli enti locali, dell'A.R.S.I.A., delle associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'art. 8, delle associazioni dei consumatori e delle università ed istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2001, quantificati in L. 150.000.000 pari a € 77.468,53 si fa fronte con le risorse iscritte al cap. 21700 del bilancio di previsione per l'anno 2001.

3. L'obbligatorietà del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2001

PASSALEVA

(incaricato con D.P.G.R. n. 132/22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 gennaio 2001, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 febbraio 2001.

01R02546

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 6.

Integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il capo V della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

Capo V-bis

DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DEL BILANCIO

Art. 2.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis (*Sessione di bilancio*). — 1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.

2. La sessione di cui al comma 1, ha durata non superiore a giorni quarantacinque a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle commissioni. La sessione si conclude con la votazione in consiglio dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine,

3. La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

4. Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, d'intesa con le altre commissioni e con il presidente del consiglio.

5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale».

Art. 3.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-ter (*Discussione e approvazione*). — 1. La discussione generale in consiglio sui disegni di legge di cui all'art. 55-bis è congiunta.

2. Sugli atti di cui al comma 1, non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.

3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore».

Art. 4.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo *V-bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-*quater* (*Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale*). — 1. Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli emendamenti che:

a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel documento annuale di programmazione (DAP) e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;

b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;

c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;

d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennialità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennialità determinata.

2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio».

Art. 5.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo *V-bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-*quinqüies* (*Emendamenti al disegno di legge di bilancio*). — 1. Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:

a) oneri predeterminati legislativamente;

b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);

c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso l'iscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;

d) spese continuative e/o ricorrenti;

e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;

f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio».

Art. 6.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo *V-bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-*sexies* (*Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti*). — 1. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'assemblea decide il presidente del consiglio; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della stessa.

2. Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere ripresentati in consiglio; quelli respinti in commissione possono essere ripresentati in consiglio».

Art. 7.

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo *V-bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-*septies* (*Discussione e approvazione DAP*). — 1. Per la discussione e approvazione del DAP si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 55-*bis*.

2. Integrazioni e modifiche al DAP, possono essere disposte con l'atto di indirizzo politico amministrativo di approvazione del DAP stesso, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 marzo 2001

LORENZETTI

01R0381

LEGGI REGIONALI 20 marzo 2001, n. 7.

Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 «Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari» e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 23 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D.».

2. All'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, è utile altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C. ».

4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'ufficio di presidenza, sentito il parere della conferenza dei presidenti dei gruppi.».

Art. 2.

Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale degli uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata annualmente dall'ufficio di presidenza, in misura non superiore a quella prevista per i responsabili di sezione.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento economico accessorio previsto dal comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.».

3. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, è sostituito dal seguente:

«6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Il relativo trattamento economico:

a) per il dirigente responsabile dell'ufficio di supporto del presidente del consiglio è stabilito dall'ufficio di presidenza in misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai dirigenti del consiglio regionale;

b) per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma.».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 marzo 2001

LORENZETTI

01R0382

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2001, n. 8.

Modificazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 «Ordinamento della struttura organizzativa del consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione organica del ruolo del consiglio regionale è determinata con provvedimento dell'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, su proposta del segretario generale, previa concertazione con la giunta regionale.».

Art. 2.

A b r o g a z i o n e

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 marzo 2001

LORENZETTI

01R0383

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2001, n. 9.

Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:

a) promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualità;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità, regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

Art. 2.

Destinatari

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi in via prioritaria a favore delle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, universitaria, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.

Art. 3.

Contributi

1. I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nella misura minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma 1.

3. La giunta regionale disciplina con proprio atto:

- a) le modalità per la presentazione dei progetti;
- b) il contenuto dei progetti
- c) le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;
- d) le modalità di rendicontazione dei contributi;
- e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in maniera specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti biologici e di qualità.

5. La giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

- a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
- b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

Art. 4.

Informazione

1. I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

- a) informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
- b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
- c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
- d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di rendicontazione dei contributi.

Art. 5.

Selezione dei progetti

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all'art. 2, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:

- a) entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati, rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui all'art. 3, comma 2;
- b) entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore previste per dette attività;
- c) entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.

2. A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti dalla presente legge, in misura minore.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 100.000.000 da iscriverne in termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione denominato:

«Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e l'educazione alimentare».

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

3. La giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2002 e successivi l'onere di cui al comma 1 sarà annualmente determinato con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 marzo 2001

LORENZETTI

01R0384

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 11.

Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. Le norme della serie UNI EN ISO 9000 rappresentano un'opportunità e uno «strumento guida» finalizzato alla revisione dell'organizzazione aziendale e forniscono un indirizzo alle organizzazioni che vogliono sviluppare e attuare un sistema qualità improntato all'efficacia e all'efficienza attraverso la formalizzazione delle proprie procedure operative e alla definizione di programmi finalizzati al miglioramento continuo della qualità.

2. La Regione individua negli standards introdotti dalle norme della serie UNI EN ISO 9000 la forma di gestione ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di gestione delle aziende sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private.

3. La Regione, a fronte delle considerazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ritiene di dover incentivare, attraverso un piano triennale di interventi, le strutture di cui al successivo art. 2, all'adozione di sistemi di qualità aziendali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Le attività configurabili quali beneficiarie sono le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nel territorio calabrese.

Art. 3.

Soggetto attuatore

1. La Regione Calabria individua quale soggetto attuatore per gli adempimenti di cui alla presente legge il BIC Calabria quale società specializzata e partecipata dalla Regione Calabria (legge regionale 23 dicembre 1996, n. 39, art. 2).

Art. 4.

Iniziative ammissibili.

1. Sono da ritenersi ammissibili i progetti connessi alla implementazione dei sistemi di qualità e alla loro certificazione secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000, in particolare sono ammessi:

- a) il progetto per l'implementazione del sistema di qualità aziendale-manuale di qualità, procedure ed istruzioni operative;
- b) la certificazione del sistema di qualità dei servizi aziendali;
- c) la formazione per «Internal Auditor»;
- d) servizi di taratura ed acquisto di campioni primari;
- e) informatizzazione del sistema informativo;
- f) adeguamento del sistema di controllo di gestione.

Art. 5.

Vigilanza e controllo sull'attività delle aziende beneficiarie

1. La Regione Calabria, avvalendosi dei propri uffici, controlla il processo di implementazione dei sistemi di qualità e verifica l'effettiva introduzione e utilizzazione del sistema di gestione della qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 presso ciascun soggetto beneficiario di cui all'art. 2 della presente legge. La verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità-quantità dei servizi erogati.

2. La Regione Calabria svolge le funzioni previste dal presente articolo ricorrendo, anche, al soggetto attuatore.

Art. 6.

Manifestazione d'interesse

Le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private interessate devono assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione, l'erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi secondo le norme ISO 9000, così come previsto nei successivi articoli 7 e seguenti.

2. I servizi delle istituzioni pubbliche e private che risponderanno a quanto previsto dalla presente normativa saranno classificate come «Centro di Eccellenza».

Art. 7.

Comitato di controllo della qualità

1. È istituito presso l'assessorato regionale alla sanità un comitato di controllo della qualità.

2. Il comitato svolge funzioni di predisposizione, controllo e verifica dei criteri per l'esecuzione dell'intera iniziativa oggetto della presente legge e fornisce pareri obbligatori e vincolanti su tutta l'attività connessa alla realizzazione della presente iniziativa.

3. Il comitato è così composto:

- direttore generale del dipartimento Sanità della giunta regionale - presidente;
- un rappresentante del soggetto attuatore;
- tre esperti del settore qualità del comparto sanità;

il presidente della società scientifica calabrese competente per lo specifico provvedimento;

svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale in servizio presso l'assessorato alla Sanità non inferiore alla categoria D.

4. Il comitato di controllo è nominato con decreto dell'assessore regionale alla sanità.

5. Ai componenti esterni, spetta, secondo le norme vigenti, un gettone di presenza, per ogni seduta del comitato ed il rimborso delle spese di viaggio ove spettanti.

Art. 8.

Modalità di selezione dei soggetti beneficiari

1. La realizzazione dell'intervento avverrà per il tramite del soggetto attuatore il quale, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Calabria, provvederà a:

a) generare, mediante una mirata attività promozionale, lo stimolo per l'affermazione della cultura della qualità nelle aziende sanitarie;

b) definire le opportune convenzioni operative con gli Istituti di certificazione nazionali per l'ottimizzazione dei relativi costi di certificazione e con gli organismi accreditati per il rilascio degli attestati di Internal Auditor;

c) identificare attraverso pubblicazione di un apposito bando pubblico, soggetti beneficiari interessati alle agevolazioni di cui alla presente legge e la conseguente valutazione delle richieste pervenute;

d) redigere una graduatoria, nel rispetto dei criteri predisposti dal comitato di controllo della qualità di cui all'art. 7 della presente legge, da sottoporre alla giunta regionale per la conseguente approvazione;

e) istruire le pratiche di finanziamento relativamente alle richieste ritenute ammissibili;

g) monitorare i risultati degli interventi.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge l'investimento complessivo sarà così ripartito: il 90 per cento per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge mentre il 10 per cento a copertura dei costi per la realizzazione delle attività indicate ai precedenti commi del presente articolo.

3. L'investimento complessivo per gli interventi sarà sostenuto dai soggetti ammessi, pubblici e privati, per una quota pari al 50 per cento e per il restante 50 per cento tramite il contributo della Regione Calabria.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per il primo anno del piano triennale di interventi (anno 2001) mediante il prelevamento dello 0,2 per cento del fondo sanitario Regionale.

2. Per gli anni successivi al primo, del piano triennale di interventi, le somme necessarie vengono determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0299

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 12.

Collaborazione tra Regione Calabria e Cittadinanzattiva tribunale per i diritti del malato, finalizzata all'istituzione del servizio PIT - Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria promuove il diritto alla salute e ne garantisce la tutela ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e, in tale ambito, riconosce il valore dell'impegno più che decennale in Calabria del tribunale per i diritti del malato per un servizio sanitario più vicino alle aspettative dei cittadini nel quale sia valorizzata la partecipazione degli stessi alle politiche sanitarie, secondo i principi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e dall'art. 12 del decreto legislativo n. 229/1999.

2. A tal fine, la Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali e ai fini dell'ampliamento, potenziamento e miglioramento dei servizi socio-sanitari erogati sul territorio regionale e della tutela dei diritti dei cittadini, considerata la validità della sperimentazione realizzata negli anni 1998/2000, promuove una specifica collaborazione con Cittadinanzattiva - tribunale per i diritti del malato, per l'istituzione del servizio PIT - Calabria (Progetto integrato di tutela dei diritti dei cittadini) volto ad assicurare una migliore difesa dei diritti dei cittadini e a promuovere la qualità dei servizi in ambito socio-sanitario.

Art. 2.

Compiti (servizio gratuito)

1. La Regione Calabria sostiene Cittadinanzattiva - tribunale per i diritti del malato, servizio PIT - Calabria, in particolare per:

a) garantire a tutti coloro che vivono in Calabria, anche temporaneamente, un servizio gratuito di informazione, orientamento, consulenza sull'accesso e il funzionamento dei servizi socio-sanitari, con orario di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali;

b) aggiornare costantemente la banca dati, già attivata, delle segnalazioni ricevute da cittadini, singoli o associati, da operatori e realtà professionali e da soggetti istituzionali e curarne una sulle questioni emergenti che richiedano interventi prioritari e tempestivi;

c) raccogliere e diffondere buone pratiche che consentano una più ampia e agevole fruibilità dei servizi socio-sanitari e una migliore tutelabilità dei diritti;

d) curare una permanente attività di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, con specifiche iniziative su tematiche di particolare rilevanza per la popolazione;

e) realizzare programmi e momenti di aggiornamento e formazione per cittadini, gruppi locali, associazioni e operatori al fine di rafforzare e qualificare la rete di difesa civica;

f) organizzare un incontro annuale regionale da tenersi entro il mese di aprile, nel quale presentare un rapporto sullo stato dei servizi sanitari in Calabria dal punto di vista dei cittadini;

g) svolgere attività di raccordo, interlocuzione e supporto nei confronti delle istituzioni, dei soggetti e delle realtà sociali operanti in campo socio-sanitario, di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della qualità dei servizi;

h) raccogliere supporto economico pubblico e privato per rafforzare l'azione di tutela del diritto alla salute.

Art. 3.

Rendicontazione

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria ONLUS è tenuta a presentare alla giunta regionale un dettagliato rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente, la relativa rendicontazione finanziaria con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale ed una dichiarazione resa nei termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno Cittadinanzattiva Calabria ONLUS presenta alla giunta regionale, che esprime eventuali osservazioni entro trenta giorni, il programma delle attività da svolgere nell'anno successivo ed il relativo bilancio di previsione.

3. La mancata presentazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo stesso.

4. Il mancato invio della documentazione chiesta potrà comportare la perdita del contributo per l'esercizio finanziario relativo, qualora il coordinamento regionale della lega, di concerto con il comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.

Art. 4.

Erogazioni liberali

1. Cittadinanzattiva Calabria ONLUS, per lo svolgimento delle attività statutarie non finanziate dalla presente legge, può usufruire:

a) di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali da parte di privati;

b) di contributi, finanziamenti ed incentivi da parte di aziende pubbliche e private, fondazioni, enti locali, Regioni, Organi dello Stato, Unione europea e Organismi internazionali.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4131101 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Spese per il finanziamento delle attività di Cittadinanzattiva - tribunale per i diritti del malato, servizio PIT-Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0300

LEGGES REGIONALE 2 maggio 2001, n. 13.

Modifica alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 recante: «Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla fine del secondo comma dell'art. 5 dopo le parole «fuori regione» aggiungere le parole: «Non occorre corredare la domanda con certificazione del medico specialista dell'A.S.L. per i trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclamate con documentazione certa e probatoria».

La presente legge regionale sarà pubblicata nei *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0301

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 14.

Riconoscimento della Fondazione Rubbettino - Cosenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura ed ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionale ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse dalla Fondazione Rubbettino di Cosenza, ente morale, sostenendone finanziariamente l'attività culturale.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte a tutte le iniziative della Fondazione, che persegue statutariamente le finalità della promozione della cultura, nella forma più ampia e con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la diffusione del libro, l'educazione alla lettura e a diffondere la cultura e il libro anche attraverso la stipulazione di accordi e commesse di ricerca per temi con specialisti, singoli o di gruppo, Istituti universitari, Enti nazionali ed esperti; la partecipazione ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed istituzioni italiane ed estere; l'organizzazione e presentazione di seminari e convegni di studio, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di insegnamento, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre Fondazioni ed istituzioni italiane ed estere; a dar vita ad un proprio Centro di studi e presentazione con biblioteca, ed archivio storico annessi, per effettuare direttamente

studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni. A dar vita ad un periodico per informare sulla sua attività e per pubblicare contributi a questa relativi; a dar vita ad una o più collane di pubblicazione accoglienti opere coerenti con gli scopi della Fondazione.

Art. 3.

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare alla giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo, nonché il conto consuntivo e quello preventivo.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 3132170 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Contributo alla Fondazione Rubbettino con sede in Cosenza» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0302

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 6 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55